



Delibera di Assemblea di Bacino n. 21 del 19 dicembre 2023

Oggetto: Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani nel bacino Venezia

Premesso che l'odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Claudio Grosso e con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott.ssa Luisa Tiraoro, il Presidente accerta che al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino:

	Ente	Quota			Ente	Quota	
1	Comune di Annone Veneto	4,55	Presente	24	Comune di Mira	44,08	Presente
2	Comune di Campagna Lupia	7,93	Presente	25	Comune di Mirano	30,25	Presente
3	Comune di Campolongo Maggiore	11,83	Presente	26	Comune di Mogliano Veneto	31,57	Presente
4	Comune di Camponogara	14,77	Assente	27	Comune di Musile di Piave	13,17	Presente
5	Comune di Caorle	13,48	Assente	28	Comune di Noale	17,96	Presente
6	Comune di Cavallino Treporti	15	Assente	29	Comune di Noventa di Piave	7,82	Presente
7	Comune di Cavarzere	16,94	Assente	30	Comune di Pianiga	13,68	Presente
8	Comune di Ceggia	7,1	Assente	31	Comune di Portogruaro	28,75	Assente
9	Comune di Chioggia	56,87	Assente	32	Comune di Pramaggiore	5,31	Presente
10	Comune di Cinto Caomaggiore	3,76	Assente	33	Comune di Quarto d'Altino	9,38	Presente
11	Comune di Cona	3,63	Assente	34	Comune di San Donà di Piave	46,48	Presente
12	Comune di Concordia Sagittaria	12,17	Presente	35	Comune di Santa Maria di Sala	19,78	Presente
13	Comune di Dolo	17,13	Presente	36	Comune di San Michele al Tagliamento	13,75	Presente
14	Comune di Eraclea	14,51	Presente	37	Comune di San Stino di Livenza	14,91	Presente
15	Comune di Fiesso d'Artico	8,84	Presente	38	Comune di Salzano	14,5	Presente
16	Comune di Fossalta di Piave	4,82	Presente	39	Comune di Scorzè	21,62	Presente
17	Comune di Fossalta di Portogruaro	6,95	Presente	40	Comune di Spinea	30,72	Presente
18	Comune di Fossò	7,76	Assente	41	Comune di Stra	8,65	Presente
19	Comune di Gruaro	3,2	Presente	42	Comune di Teglio Veneto	2,66	Assente
20	Comune di Jesolo	27,99	Presente	43	Comune di Torre di Mosto	5,42	Presente
21	Comune di Marcon	18,54	Presente	44	Comune di Venezia	298,85	Presente
22	Comune di Martellago	24,21	Presente	45	Comune di Vigonovo	11,32	Presente
23	Comune di Meolo	7,39	Presente				

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l'Assemblea di Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

	Enti	Quota
Presenti	34	829.28
Assenti	11	170.72

Si dichiara l'Assemblea idonea a deliberare.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente delibera è adottata con il quorum deliberativo rafforzato, pari ad almeno la metà più uno degli Enti partecipanti al Bacino (e quindi 23) e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti partecipanti al Bacino (e quindi 501).

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- la legge Regione Veneto n. 3 del 2000, dell'art. 7 commi 1 lettera b) e 3;
- l'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, in base alla quale *"Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino"*;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino ai sensi dell'art. 9 co. 2, i seguenti compiti:
 - *"lett f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale"*;
 - *"lett g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. testo Unico Ambientale, modificato con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
 - in particolare quanto disposto all'art. 198 co.2 secondo cui: ***"I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:***
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ((...)) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);*
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento"*;
- l'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A che prevede *"tra le competenze dei Consigli di bacino, a*

specificazione di quanto già previsto dall'art. 3, comma 6, LR 52/2012,[...], l'approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza":

Richiamate

- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 6 del 14 giugno 2021 con cui era stato adottato ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3/2000 il **Regolamento tipo per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia**;
- la deliberazione di Comitato di bacino n 9 del 20/05/2022 avente ad oggetto "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio - Approvazione allegato C denominato "**Linee operative per l'effettuazione di servizi di raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico**";
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 per la Qualità servizio rifiuti urbani ai sensi della deliberazione Arera 15/2022/R/rif., con il quale vengono introdotti dal 1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale;
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 14 del 15 novembre 2022 avente ad oggetto l' "**Avvio del procedimento per l'approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino Venezia**" vista la nuova competenza attribuita ai Consigli di bacino ai sensi dell'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A);
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 16 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto "**Iter procedurale e istruttorio al fine dell'approvazione del Regolamento Unico di gestione dei rifiuti urbani: aggiornamento degli indirizzi dell'Assemblea di Bacino assunti con deliberazione n. 14 del 15 novembre 2022**";

Dato atto

- che è stato avviato un iter partecipato con i comuni ed i gestori, ai sensi delle deliberazioni di assemblea n. 14 e 16 del 2022, per aggiornare il Regolamento tipo di cui alla delibera n. 6/2021 e relativi allegati al fine di renderlo un Regolamento Unico di Bacino.
- che si sono susseguiti vari incontri tra le parti, dei quali si richiamano quelli di condivisione con i comuni effettuati nelle date sotto indicate:
 - il 24.01.2023, 31.01.2023, 15.02.2023, 04.05.2023, 22.05.2023 si sono svolte tre riunioni plenarie con i Comuni del bacino, gestori e Consiglio di Bacino per la discussione della bozza proposta;
 - il 02.02.2023, 03.03.2023, 24.03.2023, riunioni ristrette con i soli comuni del litorale ed i gestori;
- che con nota prot. n. 98 del 08.02.2023 è stato richiesto ai Comuni di presentare Osservazioni allo schema di regolamento indicativamente entro il 13.03 u.s.
- che le osservazioni pervenute sia nel corso delle riunioni che quelle inviate dai comuni (Campolongo Maggiore, Dolo, Fossalta di Piave, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Pianiga, San Donà di Piave, Eraclea, Venezia, Portogruaro, Noventa di Piave, Mirano, Mira, Jesolo) sono state istruite e discusse nelle ultime due riunioni plenarie;
- che sono stati dedicati ampi spazi alla discussione tra le parti volti a raggiungere soluzioni congiunte, pervenendo, in particolare, a disciplinare in modalità condivisa i seguenti temi significativi:
 - Autorizzazione del comune al gestore con meccanismo del **silenzio assenso** (entro 30 gg) per collocamento bidoni e cestini per la raccolta;

- **Standard vincolanti per posizionamento contenitori stradali e condominiali** sono di volta in volta **esplicitamente indicati dal Gestore** (su richiesta del costruttore/progettista) in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire;
- **Modalità e tempi manifestazioni eventi:** In occasione di mercati, fiere e manifestazioni, il Comune provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui il Gestore collocherà periodicamente e per la durata delle manifestazioni, contenitori di sufficiente capacità. La comunicazione di attivazione dell'evento/manifestazione dovrà arrivare al gestore **con un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi**;
- **Definizione dei tempi di recupero dei bidoni nel servizio porta a porta;**
- **l'accesso ai centri di raccolta** è consentito anche con eventuali furgoni non intestati alla persona fisica che conferisce purché vi sia la PRESENZA dell'utente unitamente alla ditta con furgone;
- **sanzioni: violazioni e relativi importi.**

Dato atto inoltre

- che la versione riordinata e riportante tutti gli argomenti summenzionati secondo quanto concertato durante le riunioni di condivisione è stata inviata con **nota prot. 654** del 08.06.2023;
- che nella medesima nota viene precisato che "l'approvazione del Regolamento Unico deve essere rinviata, poiché è necessario proseguire l'iter istruttorio per completare alcuni aspetti procedurali ed amministrativi, nonché per valutare e recepire alcune novità normative e giurisprudenziali";

Considerato

- che, con riferimento agli approfondimenti inerenti agli aspetti procedurali di approvazione del predetto regolamento, il Comitato di bacino ha richiesto **un parere all'Avvocatura** della Città metropolitana di Venezia cui questo ente è convenzionato la quale ha fornito il proprio parere, acquisito con nota prot.943 del 13.10.2023, in merito a quanto disposto nel revisionato art. 51 avente ad oggetto la procedura di approvazione del regolamento che prevede la doppia approvazione da parte del Assemblea di bacino e di ciascun Consiglio comunale, quest'ultima da effettuarsi entro 90 giorni dall'esecutività della delibera di Assemblea ed avendo ad oggetto una "approvazione in recepimento" senza modifiche sostanziali, poiché tutti i contenuti sono stati già concertati nel procedimento avviato a fine 2022 e proseguito con riunioni, osservazioni fino alla odierna approvazione;
- che il parere all'Avvocatura della Città metropolitana di Venezia, è favorevole rispetto alla nuova formulazione dell'articolo per quanto sotto evidenziato:

*"La proposta contenuta nell'art. 51 rappresenta un "compromesso" a livello amministrativo attraverso il ricorso ad un istituto valorizzato, anche in sede costituzionale, quale quello della **concertazione**; viene, quindi, **fatta salva la potestà formale degli enti territoriali** da intendersi rappresentativi nell'ambito della valorizzazione di specificità non necessariamente ricadenti nelle politiche dell'Ambito comune.*

*Fermo restando l'iniziativa dell'Assemblea di Bacino, indirizzata verso l'implementazione dei livelli di efficacia ed economicità nella gestione del servizio comune, eventuali fattispecie apparentemente non in linea con i contenuti del Regolamento possono essere risolte quindi nell'ambito del **confronto amministrativo proceduralizzato** e a carattere paritario tra Assemblea di Bacino e singolo Ente comunale.*

Resta inteso che l'interesse del Comune dovrà considerarsi recessivo nel caso in cui la regolazione proposta risultasse deteriore rispetto all'organizzazione della gestione del Servizio da parte del gestore."

- che, è necessario conciliare la nuova competenza del Consiglio di Bacino in ordine all'approvazione del Regolamento Unico con la competenza che comunque permane ai Comuni relativamente all'approvazione del Regolamento medesimo nonché alla determinazione degli importi delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel ed ex 16 co. 2 L. 689/81:
 - è stato previsto un **termine di 90 gg**, a decorrere dall'esecutività della delibera di assemblea di approvazione del Regolamento unico affinché i Consigli comunali provvedano ad **approvare in recepimento** il medesimo regolamento, senza modifiche, poiché il processo partecipato ha dato modo a ciascuna amministrazione di presentare osservazioni che sono state sempre ampiamente discusse prima di essere recepite o meno, demandando al contempo la successiva approvazione di future modifiche direttamente all'Assemblea di bacino;
 - si richiama la competenza delle Giunte Comunali di confermare o modificare le sanzioni pecuniarie uniche di cui all'Allegato A al presente regolamento (*Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino*).

Considerato

- che, con riferimento agli approfondimenti volti a recepire alcune novità normative e giurisprudenziali, sempre per dare corso alla procedura di concertazione con i comuni, nell'informativa dell'Assemblea di bacino del 25.10 u.s. sono state anticipate le tematiche ed è stata svolta una prima riunione con i gestori il 06.11 u.s. e a seguire è stata convocata, con nota prot. 1016 del 08.11.2023 una riunione di approfondimento alla presenza dei rappresentanti degli organi politici e dei responsabili ambiente, tenutasi il 14.11.2023 per informare delle ulteriori modifiche al regolamento che verranno proposte rispetto alla versione inviata con nota prot. 654 del 08.06.2023;
- che il regolamento con le modifiche descritte nella riunione del 14.11 u.s. è stato aggiornato e si riportano in sintesi le tematiche trattate:
 - richiamo al nuovo iter e tempistiche per l'approvazione a seguito di parere dell'Avvocatura Civica della Città Metropolitana di Venezia;
 - rafforzamento delle norme di principio tra cui l'obbligo di Raccolta Differenziata e di conseguimento degli obiettivi di riciclo, anche in caso di fuoriuscita totale o parziale delle Utenze Non Domestiche (UND) dal servizio pubblico;
 - ulteriori specificazioni su procedura per l'Avvio a recupero/avvio a riciclo delle UND;
 - servizio di raccolta su strade private con specifiche valutazioni inerenti alla sicurezza dei lavoratori sui mezzi del Pubblico servizio;
 - strade non comunali.

Richiamato

- quanto stabilito nella deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 28.11.2023 avente ad oggetto "Indirizzi su Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani":
 - sono stati dati gli indirizzi in ordine all'approvazione del Regolamento e relativi allegati prevedendo che entrino a partire indicativamente da aprile 2024 previa approvazione da parte di ciascun Consiglio Comunale del Bacino Venezia da effettuarsi entro 90 gg dall'esecutività della delibera di assemblea di approvazione del Regolamento unico;
 - sono stati dati indirizzi ai comuni, poiché scelta condivisa da tutti i comuni del bacino ai fini dell'omogeneizzazione del servizio di gestione rifiuti urbani, di stabilire che le disposizioni presenti nel Regolamento Unico sono prevalenti, qualora contrastanti a quelle presenti in altri Regolamenti Comunali (a titolo esemplificativo Reg. decoro urbano, Reg. verde pubblico, Reg. Polizia Locale, Reg. edilizio, Reg. in materia di fiere e spettacoli, ecc.). Sempre relativamente alla gestione dei rifiuti

urbani, sono fatte salve le prescrizioni dei Regolamenti Comunali qualora risultino più restrittive;

- si prevede l'avvio di un iter partecipato con le associazioni di categoria per la condivisione del documento in un'ottica di collaborazione e reciproco supporto;
- è stato dato mandato al Direttore di predisporre per la successiva seduta di assemblea con i gestori ed i comuni i moduli di autorizzazione/presa d'atto di fiere, sagre e manifestazioni, giornate di clean up, raccolte benefiche di materiali ferrosi di cui agli artt. 37, 38 e 39 e del tariffario di cui all'art. 15, comma 16, del Regolamento Unico;

Dato atto

- che si è anche tenuto un incontro partecipato con rappresentanti locali di Confartigianato e Confcommercio svoltosi il giorno 17 novembre u.s. alla presenza del bacino e dei gestori per l'avvio del processo partecipato di condivisione del regolamento di gestione del servizio con le associazioni di categoria;
- che con nota prot. 1113 del 06.12 u.s. facendo seguito alla riunione del 17 novembre u.s. è stata inviata la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 15 del 28 novembre u.s. avente ad oggetto "Indirizzi su Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani" e relativi allegati, richiamando quanto previsto nella delibera medesima secondo la quale è stato approvato l'avvio di un iter partecipato con le associazioni di categoria per la condivisione del documento in un'ottica di collaborazione e reciproco supporto.

Dato atto inoltre

- che, come indicato durante l'Assemblea di bacino del 28 novembre u.s., i comuni hanno avuto la possibilità di inviare ulteriori osservazioni al Regolamento e precisamente sono pervenute le osservazioni di Dolo (acquisito al prot. 1124/23) e Noventa di Piave (prot. 1126/2023) e Musile di Piave (prot. 1143/2023) che sono state analizzate nel corso dell'ultima riunione di condivisione dei documenti prevista per il 14/12 (convocata con nota prot. 1106/2023 unitamente all'invio della documentazione approvata con la deliberazione 15/2023).
- che nel corso della riunione del 14 dicembre u.s. è stato avviato il tavolo tecnico di condivisione per la predisposizione di una modulistica tipo che verrà resa disponibile appena possibile e tuttavia non si riterrà vincolante per comuni (e pertanto da non intendersi allegata al regolamento);
- che successivamente a tale incontro sono pervenute ulteriori osservazioni dal comune di Jesolo (nota acquisita al ns prot. 1149/2023), dal comune di Eraclea (nota acquisita al ns prot. 1162/2023), dal comune di Fossalta di Portogruaro (nota acquisita al ns prot. 1163/2023);

Considerato

- che, come segnalato dal Comune di Fossalta di Portogruaro, la L. n.137/2023 di conversione con modificazioni del D.L. 105/2023 ha ricondotto alcune sanzioni tipo di cui all'allegato A sull'abbandono dei rifiuti alla fattispecie del reato penale per l'abbandono dei rifiuti anche da parte dei privati cittadini, ad eccezione dell'abbandono di piccoli rifiuti di cui agli articoli 232-bis e 232-ter che comportano una sanzione amministrativa per cui si riportano di seguito gli articoli di riferimento:

- **Art. 255 T.U.A. (come modificato dalla L.137/2023 di conversione con modificazioni del D.L. 105/2023);**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque

superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

- **Art 232 bis T.U.A.:**

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

- **Art 232 ter T.U.A.:**

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Ritenuto pertanto

- 1) di modificare il regolamento e l'allegato A) conseguentemente alle osservazioni inviate da Dolo, Noventa di Piave, Musile di Piave, Jesolo, Eraclea e Fossalta di Portogruaro;
- 2) di modificare, le sanzioni tipo di cui all'allegato A per l'intervento normativo sull'abbandono dei rifiuti nei casi riconducibili alla fattispecie di un reato penale per l'abbandono dei rifiuti anche da parte dei privati cittadini, ad eccezione dell'abbandono di piccoli rifiuti di cui agli articoli 232-bis e 232-ter che comportano una sanzione amministrativa.
- 3) di dare specificazione relativamente alla sanzione dell'abbruciamento che vi possono essere delle deroghe al divieto se espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale e/o consentite da altre norme di legge;
- 4) di condividere la possibilità per i comuni di presentare eventuali addenda, previamente concordati con il gestore ed il consiglio di bacino, volti esclusivamente a disciplinare fattispecie ulteriori che non sono già riportate nel Regolamento Unico e/o per disciplinare specifiche disposizioni solo in via transitoria;

Per tutto quanto sopra

- si intende procedere, nelle modalità stabilite all'art. 51 del Regolamento che recepisce le indicazioni dell'Avvocatura della Città Metropolitana, nonché ai sensi di quanto disposto all'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A, all'approvazione del Regolamento Unico per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento e relativi allegati **A**) - **Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino**, e allegato **B**) - **Centri di raccolta** (gestione e utilizzo dei centri di raccolta);



Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa (ex art. 49 TUEL);

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 24 comma 4 dell'aggiornamento del Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. 1, il Regolamento Unico per la gestione associata dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento e relativi allegati **A) - Sanzioni uniche riferimento tipo di bacino**, e allegato **B) - Centri di raccolta** (gestione e utilizzo dei centri di raccolta);
- 3) di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati ai Comuni del Bacino Venezia per consentire a ciascun Comune del bacino, **nelle modalità stabilite all'art. 51 del Regolamento che recepisce le indicazioni dell'Avvocatura della Città metropolitana, di adempiere entro i successivi 90 gg** dall'esecutività della presente all'approvazione in Consiglio Comunale e in Giunta per quanto riguarda la conferma o modifica degli importi delle sanzioni di cui all'Allegato A);
- 4) **di consentire ai comuni, in occasione dell'approvazione del Regolamento unico di gestione in consiglio comunale di cui al punto precedente e solo per specifiche peculiarità territoriali espressamente motivate e previamente condivise con il gestore ad accettate dal Consiglio di Bacino, di approvare un addendum con la quale possono disciplinare fattispecie ulteriori che non sono già riportate nel Regolamento Unico e per disciplinare specifiche disposizioni solo in via transitoria;**
- 5) di stabilire che il regolamento sarà efficace dopo l'approvazione in consiglio comunale, considerando che il Regolamento dovrà entrare in vigore per tutti i 45 Comuni del Bacino Venezia a partire indicativamente da **aprile 2024**;
- 6) di ribadire ai comuni l'indirizzo di cui alla delibera n. 15/2023, poiché scelta condivisa da tutti i comuni del bacino ai fini dell'omogeneizzazione del servizio di gestione rifiuti urbani, di stabilire che le disposizioni presenti nel Regolamento Unico sono prevalenti, qualora contrastanti a quelle presenti in altri Regolamenti Comunali (a titolo esemplificativo Reg. decoro urbano, Reg. verde pubblico, Reg. Polizia Locale, Reg. edilizio, Reg. in materia di fiere e spettacoli, ecc.). Sempre relativamente alla gestione dei rifiuti urbani, sono fatte salve le prescrizioni dei Regolamenti Comunali qualora risultino più restrittive;
- 7) di richiamare l'art 51 nella parte in cui i comuni demandano all'approvazione di future modifiche all'Assemblea di bacino previa procedura di condivisione con i comuni in funzione di una regolazione unitaria di bacino;
- 8) di proseguire l'iter partecipato con le associazioni di categoria per la condivisione del documento in un'ottica di collaborazione e reciproco supporto;
- 9) di stabilire che il Consiglio di bacino predisponga dal 2024 una modulistica tipo concernente autorizzazione/presa d'atto di fiere, sagre e manifestazioni, giornate di clean up, raccolte benefiche di materiali ferrosi di cui agli artt. 37, 38 e 39 a seguito di un confronto con i comuni medesimi in modo tale da poter omogeneizzare e favorire iniziative per ridurre i rifiuti e differenziarli al meglio;
- 10) dare mandato al Comitato di Bacino di approvare il tariffario di cui all'art. 15, comma 16, del Regolamento Unico;



- 11) di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'adozione del presente provvedimento;
- 12) di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del d.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell'Albo pretorio on line.
- 13) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE

Luisa Tiraoro

(Firmato)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, attestando la conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti.

IL DIRETTORE

Luisa Tiraoro

(Firmato)

La votazione, anche per l'immediata eseguibilità, viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l'esito della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini:

Presenti	34
Votanti	34
Astenuti	1 (Musile di Piave)
Favorevoli	33
Contrari	nessuno



Si attesta, pertanto, il rispetto del quorum deliberativo rafforzato ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Convenzione Istitutiva.

Letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Firmato digitalmente

Claudio Grosso

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente

Luisa Tiraoro

Il documento firmato digitalmente in originale è conservato presso la sede dell'Ente.